Comune di Esanatoglia

Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 83 del 20-07-21

OGGETTO: **OPERAZIONE DI SCISSIONE PARZIALE VIVASERVIZI S.P.A.: PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di luglio , alle ore 19:15 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Bartocci Luigi Nazzareno	**SINDACO** P
Brugnola Debora	**VICE SINDACO** P
BARTOCCI ALESSANDRA	**ASSESSORE** A

Assegnati n. 4, In carica n. 4, Assenti n. 1, Presenti n. 2.
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dr.Valentini Alessandro
Constatato il numero legale dei presenti, assume la presidenza il Sig. Bartocci Luigi Nazzareno nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Premesso che:

1. Viva Servizi S.p.A. (di seguito "**Viva Servizi**" o la "**Società**") è una società per azioni di diritto privato con sede legale in Ancona, Via del Commercio n. 29 e capitale sociale pari a Euro 55.676.573,00, interamente versato, suddiviso in n. 55.676.573 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 ciascuna, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese delle Marche 02191980420, REA AN-167954, partecipata da 44 Comuni, di cui 42 della provincia di Ancona e 2 della Provincia di Macerata (i "**Comuni Soci**");

2. il Comune di Esanatoglia (di seguito il "**Comune**") è socio della Viva Servizi, con una partecipazione pari al 0,33751% del capitale sociale;

3. la Società è affidataria *in house* del servizio idrico integrato da parte dell'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 - Marche Centro – Ancona ("**AATO 2**") fino al 31 dicembre 2030, in base alla convenzione approvata con Delibera n. 3 del 25 giugno 2003, come di volta in volta modificata (la "**Convezione**");

4. la Società è titolare, in via diretta, del 10% del capitale sociale di Estra S.p.A. ("**Estra**") e del 55% del capitale sociale di EDMA Reti Gas S.r.l. ("**Edma**");

5. Estra, con sede legale in Prato, Via Ugo Panziera n. 16, capitale sociale pari a Euro 228.334.000,00, interamente versato, suddiviso in n. 228.334.000 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 ciascuna, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia-Prato 02149060978, REA PO-505831, opera nel settore della vendita del gas metano, GPL, energia elettrica, telecomunicazioni e nel settore dei servizi energetici;

6. Edma, con sede legale in Ancona, Via Trieste n. 2, capitale sociale pari a Euro 21.134.840,00, interamente versato, suddiviso in n. 21.134.840 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 ciascuna, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese delle Marche 02637140423, REA AN-203389, opera nel settore della distribuzione di gas metano nell'ambito territoriale di diversi Comuni soci di Viva Servizi;

7. nel corso degli ultimi mesi, Viva Servizi ha identificato tra gli obiettivi della propria strategia di sviluppo industriale la razionalizzazione dei processi organizzativi e gestionali inerenti al servizio idrico integrato, e alla gestione delle partecipazioni detenute in Estra ed Edma, in modo da rispondere ad esigenze di ottimizzazione ed efficientemente della propria attività;

8. la Viva Servizi si è dunque determinata a intraprendere un percorso di riassetto industriale comprendente, *inter alia*, un'operazione di scissione parziale del ramo d'azienda relativo alle partecipazioni detenute in Estra ed Edma (la "**Scissione Parziale**") e conferimento dello stesso in una società di nuova costituzione (la "**Società Beneficiaria**" o "**Viva Energia**") (l'"**Operazione**");

9. in data 16 giugno 2021, il consiglio di amministrazione della Società ha approvato il progetto di Scissione Parziale allegato alla presente delibera;

10. in estrema sintesi, il progetto di Scissione Parziale approvato prevede l'assegnazione da parte di Viva Servizi a favore di una nuova società, la Viva Energia, delle partecipazioni detenute in Estra ed Edma, in modo tale che ai soci di Viva Servizi saranno assegnate azioni di Viva Energia in proporzione alle azioni dagli stessi detenute in Viva Servizi.

Preso atto che:

1. l'Operazione, come da progetto approvato, ai sensi degli articoli 2506-*bis* e 2501-*ter* del codice civile, dal consiglio di amministrazione di Viva Servizi in data 16 giugno 2021 e allegato alla presente delibera, prevede una scissione di tipo (i) parziale, in quanto non comporta l'estinzione della Società ma solo il trasferimento delle partecipazioni detenute in Estra ed Edma alla costituenda Viva Energia, e (ii) proporzionale, in quanto, per effetto della Scissione, ai soci di Viva Servizi saranno assegnate azioni di Viva Energia in proporzione alle azioni dagli stessi detenute in Viva Servizi, senza conguaglio in denaro;

2. non sono previsti criteri di attribuzione delle azioni della Viva Energia diversi da quello proporzionale;

3. la Viva Energia, avrà sede legale in Ancona, in via del Commercio, 29, capitale sociale pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), interamente versato, suddiviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna e da iscriversi presso il Registro delle Imprese di Ancona;

4. lo statuto della Viva Energia, allegato alla presente delibera, prevedrà *inter alia*:

(i) Sede sociale: la Società Beneficiaria avrà sede nel Comune di Ancona (AN);

(ii) Durata: la Società Beneficiaria avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea nelle forme stabilite dalla legge;

(iii) Oggetto sociale: come meglio precisato e declinato in statuto, la Società Beneficiaria avrà per oggetto la gestione diretta e indiretta, anche tramite società

partecipate, di attività attinenti i settori gas ed energetici e servizi relativi, nel rispetto delle vigenti disposizioni pubblicistiche generali e di settore, svolgendo, tra gli altri, funzioni direzionali, di indirizzo strategico e di coordinamento, sia a rilevanza esterna che interna, al fine di assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate e potendo compiere tutte le attività strumentali e/o complementari e tutte le operazioni utili o necessarie a tal fine.

(iv) Sistema di amministrazione: la Società Beneficiaria sarà amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri, i quali dureranno in carica per 3 (tre) esercizi;

(v) Collegio sindacale: il collegio sindacale della Società Beneficiaria sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti nominati dall'Assemblea, i quali dureranno in carica per 3 (tre) esercizi;

5. ad esito della Scissione Parziale, il patrimonio netto contabile della Società si ridurrà di un importo complessivo pari a Euro 54.154.162,00 mediante imputazione del relativo ammontare a titolo di riduzione delle riserve per Euro 54.154.162,00, con assegnazione alla Viva Energia di un valore netto contabile pari a 54.154.162,00;

6. gli effetti della Scissione Parziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506-*quater*, comma 1, del codice civile, decorreranno dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese, e nondimeno, la Scissione Parziale sarà sospensivamente condizionata al consenso del *pool* di banche in adempimento al contratto di finanziamento sottoscritto dalla Società in data 3 novembre 2015;

7. l'Operazione risulta funzionale ad assicurare una migliore gestione del servizio idrico integrato da parte della Società mediante la costituzione di un soggetto pienamente dedicato al suo *core business* naturale, quale lo svolgimento diretto di servizi pubblici locali sul territorio dei Comuni soci ed in particolare della fornitura del servizio idrico integrato sul territorio dell'AATO 2, che possa continuare nel suo percorso di implementazione delle migliori soluzioni tecniche ed organizzative richieste per l'ottenimento dei massimi livelli di efficienza, anche con riguardo al consolidamento della sua posizione sul mercato quale operatore di riferimento nel settore dei servizi pubblici locali;

8. l'Operazione consentirà anche una gestione maggiormente efficace da parte dei Comuni soci delle partecipazioni afferenti al ramo energetico, con la costituzione di un nuovo attore totalmente dedicato a tale attività;

9. nell'ambito delle valutazioni della Società si è ritenuto che, tra le possibili opzioni con le quali pure si sarebbe potuto ottenere l'effetto segregativo perseguito, la strada migliore fosse rappresentata dall'Operazione.

Visto:

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (il "**TUSPP**"), ed in particolare,

    - l'art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la costituzione di una società partecipata e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;

    - l'art. 7, comma 7, in base al quale anche le trasformazioni societarie, tra cui possono annoverarsi anche le operazione di scissione, devono essere adottate con le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo e soddisfare l'onere motivazionale di cui all'art. 5;

    - l'art. 5 in base al quale le amministrazioni pubbliche devono motivare in merito al rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

    - l'art. 4, comma 2, lett. a), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi;

    - l'art. 5, comma 3, in base al quale l'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve essere trasmesso alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

- il decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ("**TUEL**"), ed in particolare,

    - l'art. 42, in base al quale ai Consigli Comunali spetta, *inter alia*, l'organizzazione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

    - l'art. 49, comma 1, in base al quale su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del comune, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

- l'art. 112, comma 1, in base al quale gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante le "*Norme in materia ambientale*" (il "**Codice Ambiente**"), ed in particolare,

  - l'art. 141, comma 2, in base al quale il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante l'"*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*" ed in particolare,

  - l'art.14, comma 1, in base al quale l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico.

Rilevato che:

1. l'Operazione, in quanto riguardante una società a totale partecipazione pubblica come la Viva Servizi, è disciplinata dalle norme del TUSPP;

2. l'Operazione si caratterizza come un'operazione societaria di natura straordinaria che verrà attuata con la costituzione di una nuova società, e che pertanto essa deve considerarsi analoga ad una trasformazione ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate del TUSPP, con particolare riferimento all'art. 7.

Considerato che:

l'Operazione, come sopra analiticamente descritta, presenta alcuni vantaggi significativi per il Comune ed, in particolare, la Scissione Parziale:

a) risulta idonea a realizzare gli obiettivi di sviluppo della Viva Servizi, con l'effetto di rafforzare l'attività della Società nel settore del servizio idrico integrato e contribuire a consolidare il suo già elevato livello di specializzazione nel settore di riferimento, ridefinendone l'organizzazione con

una maggiore attenzione alla gestione di un servizio pubblico di primaria rilevanza [per il territorio comunale];

b) è idonea a mantenere e consolidare le sinergie industriali e operative esistenti tra le attività svolte da Viva Servizi nell'ambito del servizio idrico integrato e quelle svolte nel settore energetico, per mezzo delle partecipazioni detenute in Estra ed Edma, con potenzialità di miglioramento della qualità e varietà dei servizi offerti, con efficienze specifiche, tangibili e traslabili sul consumatore;

c) risulta idonea ad agevolare, e quindi a rafforzare, la funzione di controllo e gestione delle partecipazioni comunali, mediante la costituzione di un'entità unitaria e centralizzata, direttamente partecipata dai Comuni soci ed esclusivamente dedicata alla gestione delle partecipazione afferenti al ramo energetico, prima detenute per mezzo della Viva Servizi, così da favorire, grazie a una gestione diretta delle partecipazioni comunali in società operanti nel campo dei servizi pubblici di interesse generale (come devono essere qualificate Estra ed Edma) un controllo più efficace ed efficiente circa l'espletamento dei servizi svolti in conformità agli obblighi di servizio pubblico;

d) determinerebbe una forma di gestione più specializzata, capace di adeguarsi in modo maggiormente efficace alle peculiarità organizzative, gestionali ed amministrative del settore energetico, separandole dalla gestione del servizio idrico integrato, perseguendo in tal modo finalità di razionalizzazione delle partecipazioni da parte dei Comuni Soci, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

e) è funzionale a organizzare le partecipazioni pubbliche dei Comuni Soci in modo efficiente, efficace ed economico, così da garantire una maggiore capacità dei Comuni Soci di verificare la corretta gestione del servizio svolto dalle società partecipate ed in particolare il rispetto degli *standard* di servizio e delle condizioni di accessibilità, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza che lo contraddistinguono;

f) risponderebbe anche all'esigenza di curare al meglio l'interesse complessivo delle comunità territoriali di riferimento, favorendo e consolidando le sinergie esistenti tra i Comuni della Provincia di Ancona, al fine di offrire servizi corrispondenti ad un elevato livello qualitativo e svolti secondo modalità più efficienti per l'intero territorio provinciale, e di conseguenza per i cittadini dei Comuni soci, in linea con il principio costituzionale di solidarietà;

Considerato altresì che:

1. con riferimento alla necessità dell'attività di produzione di beni e di servizi per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, l'Operazione viene qui valutata, nell'ambito dei propri poteri di indirizzo politico-amministrativo, come funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali come definite dalla legge e dal proprio Statuto, in quanto, da un lato, consente di fornire alla Viva Servizi, [che è concessionaria del servizio idrico integrato nel territorio comunale], le condizioni per perseguire prospettive di sviluppo idonee a soddisfare in maniera sempre più efficace i bisogni della popolazione e del territorio servito e, in secondo luogo, favorisce la realizzazione di un modello maggiormente efficace per la gestione delle partecipazioni detenute dal Comune in società che gestiscono rilevanti servizi pubblici di interesse generale;

2. al termine della Scissione Parziale, la Viva Energia fungerebbe da *holding* delle partecipazioni comunali afferenti al ramo dei servizi energetici, prima detenute per mezzo della Viva Servizi e che tale finalità risulta espressamente consentita dall'art. 4, comma 5, del TUSPP, mentre la Viva Servizi continuerebbe a svolgere le attività previste dalla Convezione nella sua qualità di gestore unico del servizio idrico integrato per l'AATO 2;

3. le attività svolte dalla Viva Servizi nell'ambito del servizio idrico integrato sono *ex lege* qualificate come servizio pubblico, rispondenti ad interessi costituzionali essenziali dei territori serviti. Le attività svolte nel settore energetico, per mezzo di Estra ed Edma, sono qualificate nell'ambito dei propri poteri di indirizzo politico-amministrativo come servizi pubblici di interesse economico generale, funzionali a soddisfare rilevanti interessi della collettività territoriale di riferimento e dei territori limitrofi, in linea con il principio costituzionale di solidarietà;

4. Edma opera nel settore della distribuzione del gas metano nel territorio di diversi Comuni soci della Viva Servizi operando in regime di concessione e fornendo un rilevante servizio pubblico per il territorio della Provincia di Ancona mentre Estra rappresenta una delle più rilevanti *multiutility* a totale partecipazione pubblica del panorama nazionale, impegnata nella fornitura di un'ampia gamma di rilevanti servizi energetici per cittadini e territori;

5. i costi e le spese inerenti l'Operazione sono a carico di Viva Servizi;

6. con riferimento alla convenienza economica e sostenibilità dell'Operazione, come anticipato, la Scissione Parziale non comporta oneri finanziari sul bilancio del Comune e contribuisce a realizzare un modello di gestione delle partecipazioni comunali, nell'ambito dei servizi pubblici, maggiormente efficiente, consentendo,

da un lato, la creazione delle migliori condizioni affinché la Viva Servizi possa raggiungere i propri obiettivi industriali, con ricadute in termini di maggiore qualità, efficacia e riduzione dei costi nello svolgimento del servizio idrico integrato e, dall'altro, la razionalizzazione delle attività di gestione delle partecipazioni comunali relative alle società operanti nei settori energetici, mediante la costituzione di un soggetto specializzato con adeguate capacità e *know-how* esclusivamente dedicato all'attività di *holding* di partecipazioni comunali;

7. è possibile ravvisare la dimensione della sostenibilità finanziaria prospettica della società Viva Energia, garantita dai proventi per dividendi futuri di Estra ed Edma;

8. con riferimento alla gestione diretta o esternalizzata del servizio, l'Operazione conferma la determinazione del Comune di mantenere esternalizzate in società partecipate, la gestione e lo svolgimento dei servizi pubblici in questione, in linea con i vincoli normativi esistenti ed in relazione, da un lato, all'esigenza indefettibile di contenere la spesa pubblica, e, dall'altro, all'esigenza di beneficiare di una maggiore efficienza manageriale e gestoria;

9. con riferimento alla compatibilità della scelta con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, l'Operazione è pienamente compatibile con i principi che informano l'azione amministrativa, come stabiliti dalla normativa vigente, tenuto conto dei profili di razionalizzazione ed efficienza che caratterizzano il progetto di Scissione Parziale, con miglioramenti del livello di efficienza interna e di qualità dei servizi offerti da Viva Servizi e della capacità di controllo del Comune attraverso Viva Energia.

Ritenuto:

sulla scorta delle motivazioni sopra esposte, di esprimere (i) l'assenso all'Operazione e, per l'effetto, (ii) la volontà di aderire al progetto di Scissione Parziale approvato in data 16/06/2021, dal consiglio di amministrazione di Viva Servizi;

Dato atto:

che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art.5, comma 2 ultimo periodo del TUSPP, nella forma di pubblicazione all'albo pretorio comunale e con avviso sul sito istituzionale del Comune.

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che attribuisce al Consiglio Comunale competenza in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

- la normativa del TUSPP;

- il vigente statuto comunale;

- lo statuto di Viva Servizi così come allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

- la bozza di statuto di Viva Energia così come allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

- la bozza del progetto di scissione così come allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

- i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile di cui agli artt. 49 e 147-bis del TUEL;

PROPONE

1. di richiamare le premesse, prese d'atto, considerazioni, quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2. di approvare l'Operazione e, dunque, la Scissione Parziale, fermo restando che l'esecuzione dell'Operazione rimane subordinata all'autorizzazione dell'assemblea di Viva Servizi;

3. per l'effetto, di conferire mandato al Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea straordinaria di Viva Servizi al fine di votare a favore del rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dell'Operazione e del progetto di Scissione Parziale, nonché a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare atto alla presente delibera;

4. di acconsentire a che, ai documenti allegati alla presente delibera, vengano apportate eventuali modifiche di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;

5. di disporre la comunicazione della presente delibera alla sezione regionale competente della Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

6. di pubblicare il presente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Esanatoglia ai sensi del decreto legislativo 33/2013;

7. di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile con separata e palese votazione ai sensi dell'art. 134 comma 4, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Boarelli Sandra

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Boarelli Sandra

****

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con:

[X] attestazione di copertura finanziaria;

[ ] in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente;

[ ] la presente proposta non necessità espressione del parere suddetto in quanto trattasi di atto di mero indirizzo.

Il Responsabile del Servizio finanziario

F.to Dott.ssa Boarelli Sandra

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta che precede;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Inoltre,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ad unanimità dei voti

DELIBERA

- di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del T.U.E.L., di cui al D. Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bartocci Luigi Nazzareno	F.to Dr.Valentini Alessandro

Comune di Esanatoglia

Provincia di Macerata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

E' comunicata, contestualmente, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 Prot. n. del

Esanatoglia li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Modesti Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

[ ] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata.

[X] Lo stesso giorno in cui è stato adottato l'atto perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000..

Esanatoglia li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Valentini Alessandro

La presente deliberazione è conforme all'originale.

Esanatoglia lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Valentini Alessandro